



COMUNE DI SCIGLIANO
(Provincia di Cosenza)

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU
AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI SCIGLIANO

(Art.28D.Lgs.n.114/98-L.R.n.18del11/06/1999-Art-70D.Lgs.n.59/2010)

Approvato con deliberazione Consiliare
n. 27 del 31/7/2016

INDICE

ART.1: AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	3
ART.2: COSTITUZIONE DEL MERCATO	4
ART.3: GIORNATE DI VENDITA E SVOLGIMENTO	5
ART.4: TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE DEL MERCATO	6
ART.5: MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	6
ART.6: CIRCOLAZIONE VEICOLARE	7
ART.7: TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLO DI MERCATO	7
ART.8: CONCESSIONE DEI POSTEGGI	7
ART.9: CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI (Ruolo di Spunta)	9
ART.10: SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL POSTEGGIO	10
ART.11: SOSPENSIONE E AUTORIZZAZIONE	10
ART.12: REVOCA E AUTORIZZAZIONE DI TIPO A	10
ART.13: PRESENZE NEL MERCATO	11
ART.14: CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA	12
ART.15: IGIENE E SANITÀ	13
ART.16: PUBBLICITÀ DEI PREZZI	13
ART.17: SANZIONI	13
ART.18: AUTORIZZAZIONE DI TIPO B (ATTIVITÀ ITINERANTE)	14
ART.19: RILASCIO E AUTORIZZAZIONE DI TIPO B	14
ART.20: SUBINGRESSO NELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO B	14
ART.21: PRESCRIZIONE E DIVIETI PER L'ATTIVITÀ ITINERANTE	14
ART.22: ORARIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	15
ART.23: SOSPENSIONE E REVOCA	15
ART.24: FIERE	15
ART.25: MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL C.O.S.A.P., TASSE E TRIBUTI COMUNALI	16
ART.26: ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI	17
ART.27: SANZIONI	17
ART.28: NORME TRANSITORIE	17
ART.29: ENTRATA IN VIGORE	18

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 comma 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e della legge regionale 11 giugno 1999 n. 18 e in particolare l'attività di vendita al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, la preparazione e la trasformazione di prodotti alimentari nei mercati, nonché l'attività di vendita itinerante.

2. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

1. Autorizzazione di tipo A): le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso del posteggio;
2. autorizzazioni di tipo B): le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso del posteggio e in forma itinerante ;
3. aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e doglia tra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, delle quali il Comune abbia la disponibilità;
4. mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità composta da più osteggi destinati all'esercizio dell'attività commerciale;
5. posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità e viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
6. posteggio riservato: il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
7. posteggio fuori mercato: un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nelle aree destinate ai mercati;
8. persipunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato l'assenza e presenza degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi;
9. persipuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira a occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
10. settore merceologico: il settore alimentare e il settore non alimentare;
11. produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente coltivati, gli affittuari, i comodatari e le loro cooperative o consorzi, in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi della legge 09/02/1963, n. 59;
12. prodotti a chilometro zero: prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria, che rientrano in una o più delle seguenti categorie:
13. i prodotti tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
14. i prodotti di finibilia stagionali in relazione alla immissione in commercio allo stato di fresco per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che l'immissione in commercio sia consegnata alle imprese utilizzatrici avvegnano nel rispetto della stagionalità della produzione delle zone agricole;
15. i prodotti di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla produzione alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato. La Giunta regionale definisce le modalità di calcolo del minor apporto

PARTE I – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO

ART. 2 COSTITUZIONE DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Mercato su aree pubbliche di cui al precedente art. 1, con svolgimento quindicinale ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto che potrà avere cadenza settimanale;
2. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio nonché della loro localizzazione, disposte per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causate di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali;
3. Costituisce, invece, modificazione del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei posteggi dovrai seguire l'iter previsto per legge;
4. Gli uffici comunali preposti, provvederanno a redigere e pubblicare il calendario annuale del mercato quindicinale, che non potrà essere oggetto di successive variazioni;

ART. 3

GIORNALE DI ORARIO DI SVOLGIMENTO

1. L'orario del mercato è così stabilito:
 - dalle ore 7,00 alle ore 8,30: installazione dei banchi vendita e sistemazione della merce;
 - dalle ore 8,30 alle ore 13,00: effettuazione delle operazioni di vendita;
 - dalle ore 13,00 alle ore 14,00: smontaggio dei banchi vendita e pulizia del posteggio.
2. I posteggi che entro le ore 8,30 non risultano occupati dall'esercente concessionario dello stesso, saranno assegnati agli esercenti non concessionari aventi titolo, incluso nel "ruolo di punta" e presenti sull'area mercatale in base all'ordine di posizione nello stesso. Il ruolo di punta sarà compilato a seguito di richiesta degli esercenti e con il criterio del più alto numero di presenze nello stesso mercato. In mancanza di riscontro delle presenze, si procederà con il criterio della maggiore anzianità di iscrizione all'Registro Imprese. Una copia aggiornata e debitamente firmata dal Responsabile dell'ufficio SUAP, dovrà essere depositata presso il Comando di Polizia Municipale.
3. L'assegnazione dei posteggi di cui al precedente comma 2° è limitata alla sola giornata di svolgimento del mercato nella quale si è reso libero il posteggio.
4. Non è conteggiata l'assenza dell'operatore commerciale nel mercato, nel caso di accertato cattivo tempo, che comporti l'assenza di oltre il 50% dell'organico.
5. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7,00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12,00, se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART. 4

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE DEL MERCATO

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore ed ai sensi del D.Lgs. n. 114/98 e della L.R. n. 18/99, al mercato disciplinato dal presente Regolamento, i posteggi saranno assegnati secondo le seguenti tipologie merceologiche: alimentari e non alimentari.
2. Qualora ve ne fosse la necessità si potrà procedere

con apposito bando pubblico di assegnazione dei posteggi e con lo stesso verranno stabiliti anche eventuali riserve dei posti da destinare prioritariamente ai soggetti portatori di handicap e ai produttori agricoli (legge 59/1963) da ricomprendere nei posti indicati al precedente comma 1.

3. L'assegnazione dei posteggi nei mercati agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli ("produttori slow food" o a km 0), ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) e dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) dovrà ammontare ad almeno il 20% del totale dei posteggi, così come previsto dall'art. 6 della L.R. 14 agosto 2008, n. 29.

ART. 5

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA

1. I banchi di vendita e gli autoservizi di base alla vendita, devono essere collocati all'interno dell'area di mercato.
2. Non è permesso occupare aree del mercato al di fuori delle aree di posteggio. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).

ART. 6

CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. Dalle ore 6.30 alle ore 14.30 per ogni giornata destinata allo svolgimento del mercato, è vietata la sosta dei veicoli nell'area parcheggio comunale destinata al mercato stesso, fatta salva l'emergenza.
2. I veicoli per il trasporto della merce e l'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. In caso di necessità, dovranno essere posteggiati in zone indicate dal Comando di Polizia Municipale ovvero personale comunale.

ART. 7

TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLO DI MERCATO

1. Presso l'ufficio SUAP deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, nonché l'originale della Pianta Organica (Ruolo del mercato) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Ogni qual volta siano assunti provvedimenti comunali in riguardo, l'Ufficio Attività Produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolo.
3. Copia della planimetria e del Ruolo è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per i Servizi di Vigilanza.

ART. 8

CONCESSIONE DEI POSTEGGI

1. In attesa di bando di assegnazione dei posteggi gli stessi verranno assegnati in base all'ordine di arrivo presso l'area del mercato e saranno verificati dalla polizia municipale ovvero personale comunale.
2. I posteggi potranno essere assegnati in concessione pluriennale, in questo caso l'assegnazione sarà effettuata in seguito a bando pubblico e comporta il contestuale rilascio dell'autorizzazione del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio.

L'autorizzazione non può essere ceduta se non con l'azienda.

3. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, denominata di tipo A, è rilasciata dal Comune in base al D.Lgs. n. 114/98 - L.R. n. 18 del 11/06/1999. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
4. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
 - a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
 - b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
5. In caso di bando di assegnazione o stesso dovrà essere emanato in sede di prima assegnazione ed almeno una volta ogni tre anni qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazione, rinuncia, decadenza o revoca e in caso di incremento degli stessi posteggi per ampliamento del mercato.
6. L'esercizio dell'attività è soggetta ad apposita autorizzazione che potrà essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
7. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.
8. A seguito di bando la concessione dei posteggi sarà effettuata secondo le priorità fissate per legge e, in ottemperanza all'art. 70 D.Lgs. 59/2010, all'intesa Stato Regioni n. 83/CU del 05/07/2012 al punto 2 che individua i seguenti criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti:
 - a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
 - b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;
 - c) qualora la legge regionale o provinciale, vigente nell'ambito territoriale nel quale è attiva la procedura di selezione, non preveda la presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva come requisito obbligatorio, tra i criteri di priorità applicabili alle procedure è considerata anche la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali. In caso di parità si prenderà in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, in caso di ulteriore parità, verrà favorito il più giovane d'età. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di

selezione, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

9. Al fine della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e al fine di evitare la costituzione di posizioni di tendenza o di oligopolio, è stabilito un limite al numero dei posti e complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale. Al fine, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posti inferiori o pari a cento.
10. La richiesta di concessione del posteggio potrà essere presentata anche da persona fisica o società di persone non titolare di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
11. La concessione del posteggio comporta anche il rilascio della prescritta autorizzazione amministrativa. Detto titolo autorizzatorio dovrà essere espressamente richiesto contestualmente alla istanza di concessione del posteggio. La stessa autorizzazione sarà rilasciata solo in seguito alla assegnazione del posteggio. Il diniego al rilascio della predetta autorizzazione comporta la nullità della concessione.
12. Nessuna indennità sarà dovuta agli operatori per rinuncia, decadenza o revoca della concessione del posteggio.

ART. 9

CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI (RUOLO DISPUNTA)

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3 – comma 2° – non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.
2. Tali posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto "Ruolo Dispunta", direttamente al personale di Polizia Municipale ovvero addetti comunali presenti sul mercato.
3. Intale "Ruolo Dispunta" verranno iscritti gli operatori che ne facciano esplicita richiesta. Lo stesso "Ruolo" è tenuto dall'Ufficio SUAP. ed una copia sottoscritta dal Responsabile del Servizio dovrà essere aggiornata e depositata presso l'Ufficio di Polizia Municipale o altro ufficio delegato che cura l'assegnazione dei posteggi. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in "Ruolo" il quale è definito per isola e soggetto che abbia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al Titolo X del D. Lgs. n. 114/98 e, fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza) quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità, sempre che riferibili ad un'unica autorizzazione.
4. In caso di parità di numero di presenze, si privilegia la maggiore anzianità interminidiesercizio ininterrottodell'attività, così come è desumibile attraverso il Registro Imprese (già Registro Ditte).
5. Possono partecipare alle operazioni di disputa anche coloro che non sono inseriti nel "Ruolo", qualora alla fine delle operazioni di assegnazione tramite la graduatoria, risultassero posteggi disponibili, purché in possesso di autorizzazione idonea per la partecipazione al mercato di cui trattasi.
6. Al fine della validità delle partecipazioni all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessario la presenza del titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante o società, o di dipendente o collaboratore familiare, sempre che muniti di autorizzazione amministrativa originale.

7. L'aggiornamento del "Ruolo di Spunta" è annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno inseriti gli operatori commerciali che ne formulano esplicita richiesta.
8. Non è ammessa la partecipazione alle operazioni di spunta agli operatori commerciali che con lo stesso titolo autorizzato effettuano nella stessa giornata altre operazioni di mercato di spunta.

ART. 10

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL POSTEGGIO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avvenuta nel rispetto di quanto sancito dalla Legge Regionale n. 18/99, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal datore causa.
2. Il subentrante deve in ogni caso chiedere la diversificazione della concessione e del mandato contenente gli elementi atti ad accertare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

ART. 11

SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE

1. Si procede alla sospensione dell'attività di vendita nei confronti del titolare di autorizzazione per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di particolare gravità o ricorrenza di violazioni previste dall'art. 29 del D.lgs. 114/98. La decisione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno o se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante obblazione.
2. Si procede, altresì, alla sospensione per particolare comportamento scorretto dell'operatore nei confronti del cliente, della diligenza, dell'attività di vigilanza, o di turbativa.
3. Nel caso in cui al comma 1 e 2 si procede con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 12, comma 2.

ART. 12

REVOCA AUTORIZZAZIONE DI TIPO A

1. Si procede alla revoca delle autorizzazioni di tipo A), con le modalità di cui al comma 2, al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
 - a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuta sottoscrizione dell'autorizzazione;
 - c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro 12 mesi dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del datore causa;
 - d) qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per un periodo complessivo di mesi quattro in ciascun anno solare, fatta salva la causa di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. In caso di gravidanza o di malattia dovranno essere certificate dai medici delle strutture sanitarie pubbliche;
 - e) mancato pagamento delle tasse comunali e corrispettivi relativi, per un numero superiore a tre mensilità.
 - f) In tutti i casi di violazione di cui al 4° comma dell'art. 29 del D.Lgs. n.

114/98;

g) Gravivolazioni dell'ente medesimo presente Regolamento;

h) Per motivi di pubblico interesse.

2. Il Responsabile dell'Ufficio, avuto notizia del verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, inviterà l'interessato con avviso formale, da notificarsi con il messaggio comunale o ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento, a presentarsi presso il Comune con preavviso di almeno 15 giorni per fornire e eventualmente controdeduzioni; decorso inutilmente tale termine, ovvero sulla base delle controdeduzioni espresse, il Responsabile del servizio adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.
3. Qualora si debba procedere alla revoca o alla sospensione della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore sarà assegnato un nuovo posteggio che dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b) nell'ambito dell'area mercatale mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato e il numero di posteggi in esso previsti;
 - c) nell'ambito di altre aree.
4. Con la revoca dell'autorizzazione amministrativa di cui al Titolo X del D.Lgs.n.114/98 si decide anche dalla concessione del posteggio.
- 5.

ART. 13

PRESENZE NEL MERCATO

1. La presenza nel mercato è annotata su apposito registro ed è controfirmata dall'operatore titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante o di società, o di dipendente o di collaboratore familiare, sempre che muniti di autorizzazione amministrativa originale.
2. Il Registro, distinto in due parti, una per i concessionari titolari e l'altra per i concessionari temporanei, dovrà essere gestito da personale del Comune e conservato presso gli Uffici della Polizia Municipale.
3. Non saranno conteggiate presenze non controfirmate dagli operatori commerciali.
4. Le presenze sono conteggiate per un periodo massimo di ANNI CINQUE.

ART. 14

CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti qualora presenti o deposti ordinatamente e differenziati (RSU, organico, carta, cartone, vetro e plastica) sul proprio posteggio prima di lasciarlo.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei.
3. I rifiuti speciali dovranno essere smaltiti nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. Il posteggio, che non dovrà mai rimanere incustodito, sarà ripulito dall'operatore concessionario da ogni e qualunque tipo di rifiuto alla fine delle operazioni di mercato.

La non ottemperanza di quanto innanzi comporterà l'applicazione delle sanzioni così come previste dalle norme vigenti in materia.

5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
6. Le tende di protezione dei banchi, i pali di sostegno e quant'altro analogo avente tale finalità, non possono uscire al di fuori dello spazio assegnato.
7. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
8. In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempreché tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e sgombero del mercato e venga assicurato il transito degli automezzi di Pronto Intervento. La sistemazione del proprio automezzo sull'area del posteggio non potrà essere effettuata se sono già iniziate le operazioni di vendita o, in caso di pioggia, le stesse continuano ad effettuarsi.
9. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamento, elettrodomestici è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.
10. È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
11. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
12. Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto, entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe.
13. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze spazi laterali o frontali.

ART. 15

IGIENE E SANITÀ

1. La vendita e l'amministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza e al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dal D.Lgs. n. 114/98, dall'Ordinanza Ministero Sanità del 2.03.2000 modificata con Ordinanza 21.09.2001, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e Veterinarie, dal Regolamento comunale di Igiene e Sanità, nonché dalla Legge 283/62, D.P.R. 327/80 e dal D.Lgs. n. 155/97 emanato in attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.

ART. 16

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. Le merci esposte su aree pubbliche, subanchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98.

ART.17

SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98, ed a ogni altra norma vigente in materia
2. L'entità della sanzione pecuniaria, laddove non prevista per legge, è fissata con ordinanza dirigenziale secondo un minimo ed un massimo graduale dell'importo a seconda della gravità e degli eventuali precedenti dell'infrazione accertata.
3. È fatta salva ogni infrazione al Codice Penale cui è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi del vigente C.P.P.

PARTE II - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 18

AUTORIZZAZIONE DI TIPO B (ATTIVITÀ ITINERANTE)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche è esclusivamente informata e rilasciata, in base alla legge regionale n. 18/1999. L'autorizzazione abilita anche all'avendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago.
2. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B, sono rilasciate ai richiedenti, persona fisica o giuridica, che intendono avviare l'attività in questo Comune.
3. Con l'autorizzazione di tipo B, gli operatori sono abilitati all'esercizio del commercio in forma itinerante, nelle fiere e nelle sagre nonché all'utilizzazione provvisoria dei posteggi dei mercati per come disciplinati dall'art. 9, ed alla vendita a domicilio.
4. Il Comune ha la facoltà di effettuare una ricognizione delle aree pubbliche per il commercio ambulante.
5. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. 18/99 gli operatori abilitati all'esercizio del commercio itinerante devono effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, per non più di un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 1000 metri di percorso nel predetto periodo; è inoltre fatto divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

ART. 19

RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI TIPO B

1. L'autorizzazione di tipo B è rilasciata dall'ufficio competente di questo Comune, agli operatori che ne fanno richiesta.
2. L'ufficio competente entro 90 giorni dovrà comunicare agli interessati l'eventuale diniego o altrimenti la richiesta sarà intesa accolta.
3. L'autorizzazione per l'esercizio informale itinerante dovrà indicare l'orario in cui deve essere esercitata l'attività.

ART. 20

SUBINGRESSO NELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO B

1. Per il subingresso nelle autorizzazioni di tipo B si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 18/1999.

ART. 21

PRESCRIZIONI E DIVIETI PER L'ATTIVITÀ ITINERANTE

1. L'ordine di regolare svolgimento del commercio itinerante, vengono assicurati dagli agenti di polizia municipale ovvero personale comunale alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano in detti luoghi.
2. È fatto obbligo agli operatori di lasciare i luoghi utilizzati puliti, di raccogliere i rifiuti depositandoli negli appositi contenitori. Gli stessi sono tenuti al rispetto delle norme sulla circolazione stradale e della quiete pubblica.
3. È fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchi per l'amplificazione e diffusione di suoni non nel rispetto dei limiti acustici imposti per legge,

salvo che per i venditori di dischi, musicassette, ecc., limitatamente allo svolgimento della loro attività.

4. L'inservanza delle disposizioni di cui al presente articolo da parte degli operatori costituisce violazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti dal piano delle aree e mercati e dal presente regolamento e, pertanto, dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17.

ART. 22

ORARIO E LUOGHI DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. Il commercio in forma itinerante sul territorio di Scigliano è consentito nelle forme di legge, in posteggi/luoghi definiti da apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, successivo all'approvazione del presente regolamento, identificati in strade e piazze idonee e tali che lo stesso commercio non costituisca intralcio o pericolo alla pubblica circolazione, ad una distanza minima di 100 metri da esercizi commerciali che vendono prodotti analoghi a quelli commercializzati in forma itinerante e nel rispetto delle norme igienico sanitarie nazionali.
2. In questo Comune si dispongono gli esercizi del commercio informale itinerante, su tutto il territorio dal lunedì al venerdì, i giorni delle fiere di cui all'art. 24 ed i venerdì in cui si tiene il mercato è fatto divieto di commercio in forma itinerante in tutto il territorio comunale ad eccezione delle frazioni Traversa, Porticelle, Celsita, Agrifoglio e Tasso.
3. È obbligo degli operatori sulle aree pubbliche informali itineranti esercitare la loro attività negli orari che vanno dalle 10.00 alle 13.00 e nelle ore pomeridiane dalle 16.00 alle 20.00.

ART. 23

SOSPENSIONE E REVOCA

1. Si procede alla sospensione dell'autorizzazione di tipo B-neica se prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 11. I tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2.
2. Si procede alla revoca delle autorizzazioni di tipo B-neica se previste dall'art. 12 comma 1, con esclusione della lett. d). La procedura per la revoca è quella descritta dall'art. 12, comma 2.

PARTE III – FIERE

ART. 24

1. Le Fiere che si tengono nel Comune di Scigliano sono:

- a) “Monserato”;
- b) “Santa Croce”;
- c) “Sant’ Angelo ”;
- d) “San. Giuseppe”;

le quali si svolgeranno nei giorni delle festività a cui si riferiscono.

2. a tale manifestazione si dispongono le norme che hanno portata generale e non si applicano nessun principio derogatorio.

3. si dispone che gli spazi delle fiere di cui al comma 1 del presente articolo sono predisposti e organizzati dagli uffici comunali di competenza, tenendo conto, ove possibile, delle esigenze, ossia, delle richieste dei partecipanti.

PARTE IV - TRIBUTI

ART. 25

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA C.O.S.A.P., TASSE E TRIBUTI COMUNALI

1. I titolari di posteggi sono assoggettati al pagamento della C.O.S.A.P. e delle tasse e tributi comunali, le cui tariffe e modalità di riscossione saranno stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, e, comunque, da quelle in atto in vigore.
2. In sede di fissazione delle tariffe l'organo comunale competente potrà stabilire, nel rispetto della normativa vigente, particolari agevolazioni tariffarie, articolate per categorie e settori, da applicare agli operatori commerciali operanti nel territorio comunale, fino all'esenzione completa dei tributi stessi esclusivamente per i commercianti che partecipano al mercato post nelle varie aree del Comune.
3. I concessionari di posteggi per il mercato quindicinale (art. 2 comma 1 lettera a)) verseranno un canone annuo compreso di una parte fissa di € 120,00 che verrà versata esclusivamente tramite bollettino di c.p. indurati di pari importo entro dicembre dell'anno precedente e marzo dell'anno di riferimento del mercato, sia da una parte variabile di € 4,00 per singola presenza al mercato se operanti nel settore non alimentare, o € 3,00 se operanti nel settore alimentare, che verranno riscossi da addetti della Polizia Municipale o verodati addetti comunali. Qualora i partecipanti non potessero per questa soluzione è possibile partecipare al mercato per le sole assegnazioni giornaliere pagando agli addetti della Polizia Municipale o verodati addetti comunali la quota di € 10,00, i quali rilasceranno regolare ricevuta, e ne daranno comunicazione all'ufficio SUAP. I produttori diretti di prodotti ortofrutticoli e i l.a.p. (imprenditori agricoli professionali), frequentatori del mercato quindicinale, sono esonerati dal pagamento COSAP.
4. I partecipanti alle fiere, di cui all'art. 24 del presente regolamento, verseranno un canone annuo di € 30,00 che gli consentirà di partecipare a tutte le fiere programmate sul territorio comunale. Qualora non si opterà per tale soluzione vi è la possibilità del pagamento per ogni singola presenza del costo di € 10,00.
5. Gli esercenti di somministrazione alimentare e bevande al pubblico, comprese le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, partecipanti alle fiere, di cui all'art. 24 comma 1, verseranno per ogni singola partecipazione € 10,00 che verranno riscossi da addetti della Polizia Municipale o verodati addetti comunali, i quali rilasceranno regolare ricevuta, e ne daranno comunicazione all'ufficio SUAP.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento comunale e ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.
2. Tale regolamento è chiaro nel ribadire che il mercato quindicinale non subirà alcuna modifica indipendente da qualsiasi altro evento che potrebbe svolgersi in concomitanza con esso, ad eccezione di eventi che per la loro caratteristica e peculiarità hanno oggettivamente la prelazione.

ART. 27

SANZIONI

1. Nel caso di mancato pagamento della quota fissa relativa alla partecipazione al mercato e alle fieredì cui al presente regolamento, il trasgressore verrà considerato come spuntista e pertanto obbligato al pagamento della tariffa giornaliera relativa a tale categoria.

ART. 28

NORME TRANSITORIE

Dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino all'emanazione di un apposito bando d'assegnazione per la concessione di un posteggio presso il mercato di cui al Art. 2 comma a) è stabilito un pagamento della C.O.S.A.P. in maniera forfettaria quantificato in €. 5,00 per occupazione di posteggio fino a 12 m² e di €.10,00 per occupazioni eccedenti tale metratura.

Successivamente all'approvazione del presente regolamento e con apposito bando:

1. A fine della prima assegnazione dei posteggi il Comune darà pubblico avviso agli operatori commerciali interessati alla concessione degli stessi posteggi.
2. Gli operatori commerciali non utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione del posteggio, saranno inclusi d'Ufficio nel ruolo di spunta.
3. Le domande finalizzate all'inclusione nel ruolo di spunta potranno essere inoltrate in qualunque momento.
4. L'attribuzione del posteggio agli operatori utilmente collocati in graduatoria, avverrà mediante scelta da parte dell'operatore stesso effettuata in ordine di graduatoria e nell'ambito delle rispettive tipologie merceologiche. In caso di parità di posizione nella graduatoria tra due o più operatori, l'attribuzione del posteggio avverrà mediante sorteggio.
5. In fase di prima attuazione, per garantire un'insufficiente e uniforme periodo di stabilità, le concessioni di posteggio:
 - a) chiedono nel periodo compreso fra la data dell'intesa Stato-Regioni n.83/CU del 05/07/2012 ed i cinque anni successivi all'intesa stessa, sono prorogate ulteriormente fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 59/2010;
 - b) rilasciate successivamente e assegnate tramite bando, sono rilasciate in modo da uniformare le scadenze alle concessioni del precedente punto.
6. Almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni si danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali, o, non istituite al livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Il settore è presente nel CNEL.

ART. 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, composto da n. 29 articoli, è pubblicato all'Albo Pretoriotico del Comune per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.
2. Lo stesso sarà pubblicato per le norme di trasparenza sul sito ufficiale dell'Ente.